



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Presidente
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Raffaele Lener	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12.07.2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente, già titolare di un finanziamento di 4.000,00 euro accordato il 20.1.2005 da una società finanziaria, lamenta l'avvenuta registrazione di segnalazioni negative a suo carico in due centrali rischi finanziari private (CRIF e CTC), in violazione dell'art. 4, comma 7, del codice di deontologia di cui al provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, emanato in attuazione del d.lgs 196 del 30.6.2003. Dichiara infatti la ricorrente di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione dei suoi dati personali ai sistemi di informazioni creditizie, ciò che le avrebbe precluso la possibilità di attivarsi al fine di evitare le segnalazioni stesse e i conseguenti pregiudizi, quali l'impossibilità di accedere al credito e il disagio personale patito a causa della segnalazione come "cattivo pagatore"; chiede pertanto che venga accertata l'illegittimità del comportamento dell'intermediario, l'immediata cancellazione ovvero la rettifica delle segnalazioni negative a suo carico in essere presso la CRIF e la CTC, nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa.

Il finanziamento in questione, da rimborsare in 49 rate mensili da 129,00 euro ciascuna, è stato estinto anticipatamente a febbraio del 2010.

Il ricorso è stato sporto nei confronti dell'intermediario attualmente subentrato in tutti i rapporti facenti capo alla finanziaria che aveva erogato il prestito in discorso, tramite un legale da tempo specializzato nella problematica oggetto del reclamo, e risulta documentato e illustrato in maniera invero confusa; il ricorso è pervenuto il 24.2.2011 ed è stato preceduto da un reclamo spedito il 25.1.2011 (sic) al quale l'intermediario aveva dato esito, ritenuto dalla ricorrente insoddisfacente, con nota datata 10.1.2011 (sic) allegata al ricorso medesimo.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni datate 18.2.2011 e pervenute il 7.3.2011, eccepisce preliminarmente la competenza dell'ABF in tale materia, rientrando ad avviso dello stesso nell'esclusivo ambito dell'Autorità giudiziaria territorialmente competente o del Garante per la protezione dei dati personali. Sotto il profilo del merito, respinge le contestazioni, sostenendo la legittimità dell'operato della finanziaria in questione, che sarebbe avvenuto nel pieno rispetto delle norme di buona fede e di correttezza. Sottolinea, in particolare, l'intermediario resistente: a) lo stato di morosità abituale della ricorrente e i continui ritardi nei pagamenti; b) l'avvenuto invio alla ricorrente, tramite posta ordinaria, di ben sei preavvisi di segnalazione, di cui tre relativi alla linea di credito aperta il 26.4.2005 – di cui si fa cenno qui di seguito - che sarebbero confermati dagli applicativi del sistema informatico della società stessa; c) l'assenza, nel cd. codice deontologico emanato dal Garante, di un obbligo specifico in merito alla forma da utilizzare per le segnalazioni preventive da inviare ex art. 4, comma 7, del citato codice.

Quanto all'andamento dei pagamenti della ricorrente, l'intermediario evidenzia l'esistenza di due rapporti a suo tempo posti in essere con la finanziaria: il finanziamento di 4.000 euro acceso il 18.1.2005, di cui è fatto esplicito riferimento nel ricorso all'esame di questo Collegio, e una linea di credito di tipo "revolving" aperta il 26.4.2005, sulla base di una richiesta avanzata in concomitanza con la richiesta del cennato finanziamento di quattromila euro. I rapporti in questione, per i quali l'intermediario evidenzia una serie di ritardi nei pagamenti, erano stati passati in sofferenza, rispettivamente il 7.9.2009, per quanto concerne il finanziamento oggetto del ricorso, e il 7.12.2009, per quanto attiene alla linea di credito; detti rapporti sono stati successivamente estinti avendo la ricorrente provveduto a saldare in data 15.2.2010 il debito del finanziamento e in data 23.1.2010 quello relativo alla linea di credito.

Alla stregua di tali considerazioni, l'intermediario resistente invoca il rigetto del ricorso, richiamandosi, tra l'altro, ad un precedente di questo Arbitro, Collegio di Napoli, n. 880 dell'11.8.2010.

DIRITTO

Il Collegio, esaminate preliminarmente le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario resistente, le rigetta con le motivazioni di cui alla propria precedente decisione n. 1086/10 del 13.10.2010, riconfermando altresì quanto già ribadito con altra decisione n. 475 del 2010, laddove affermava che tale competenza “non esclude, peraltro, quella dell'autorità giudiziaria ordinaria, così come, per i profili relativi ad eventuali illegittimità nel trattamento dei dati personali, quella del Garante della privacy.”

Quanto alla specifica materia delle segnalazioni in centrali di rischi finanziari private, la stessa è stata più volta affrontata da questo Collegio, il quale non può che ribadire la natura recettizia della dichiarazione di preavviso di cui all'art. 4, comma 7, del richiamato “codice deontologico”.

In particolare, in ordine all'invio della preventiva comunicazione al cliente, si ricorda che l'art. 4, comma 7, del codice deontologico richiamato in premessa dispone che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all' invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l' imminente segnalazione di dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”, al fine evidente di consentire al debitore di eliminare il presupposto della segnalazione, eseguendo tempestivamente il pagamento di quanto dovuto.

Questo Collegio in varie precedenti decisioni, alle cui motivazioni si ritiene di poter far rinvio, (v. tra le altre la n. 475 del 31.5.2010, la n. 902 del 6.9.2010, la n. 1147 del 22.10.2010) ha, per un verso, sottolineato il carattere cogente delle disposizioni del citato codice deontologico, posto che il rispetto di esse costituisce, ai sensi dell' art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003, condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali da parte di soggetti privati e pubblici, e, per altro verso, ha evidenziato la necessità che il citato preavviso di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie non solo venga inviato, ma pervenga altresì a conoscenza del destinatario;



assumono a tal fine rilievo i principi generali posti dagli artt. 1334 e 1335 c.c. che, alla stregua dell'opinione affatto prevalente, sono da ritenersi applicabili a tutti gli atti unilaterali recettizi e cioè a tutte le *“dichiarazioni dirette ad una determinata persona”*, categoria alla quale può ascrivere altresì l'avviso del partecipante al sistema di informazione creditizia circa l'imminenza della registrazione in detto sistema di dati riguardanti la morosità o l'inadempimento di un determinato debitore. Ora, alla stregua dell'art. 1335 c.c., le dichiarazioni dirette ad una determinata persona si *“reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario”*.

Nel caso attualmente all'esame, premesso che questo Collegio ha riscontrato una parziale incongruenza nella lettera di risposta al reclamo dell'intermediario convenuto, datata 10.1.2011, rispetto alle controdeduzioni datate 18.2.2011, in ordine alle date dei preavvisi inviati relativamente ai ritardi dei pagamenti sulla linea di credito, non risulta comunque provata la ricezione da parte dell'interessata del preavviso previsto dalla suddetta disposizione del Codice deontologico. E' sulla base di tale difetto di prova che il Collegio, pur senza voler accampare dubbi sulla buona fede dell'intermediario, ritiene di dover accogliere il ricorso nella parte che attiene alla richiesta di cancellazione dal sistema informativo creditizio della segnalazione di cui trattasi.

Per quanto attiene viceversa alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, il Collegio ritiene che la stessa non possa essere accolta. Come già affermato, infatti, in precedenti decisioni alle quali ci si richiama (cfr., fra le altre, Collegio di Roma, ricorso n. 1831 del 9.9.11) assume rilievo a questo riguardo la accertata e non contestata abitudine del comportamento moroso della parte ricorrente, che più volte ha dato prova di irregolarità nell'onorare i propri impegni, accumulando ritardi – rispetto alle scadenze convenute - che non possono essere imputati a mera, inconsapevole disattenzione. Ne consegue che il danno non patrimoniale, connesso all'illegittima iscrizione nei sistemi informativi, non risulta apprezzabile e comunque comprovabile, neppure in via presuntiva.

In conclusione, il Collegio, in accoglimento parziale del ricorso, dispone che l'intermediario provveda affinché sia disposta la cancellazione dai sistemi informativi creditizi dei dati riguardanti la ricorrente, oggetto del presente ricorso.

Respinge ogni altra domanda.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2076 del 07 ottobre 2011

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIULIANA SCOGNAMIGLIO